

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 08 – DEL 05.02.2018

**Oggetto: 1) MASSIMALI INPS 2018 PER PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO;
2) DIETROFRONT SULL'INVIO PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI PER LE AZIENDE
DA 15 A 35 DIPENDENTI.**

1) MASSIMALI INPS 2018 PER PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

La circolare Inps n. 19 del 31-1-2018 riporta i massimali 2018 per le prestazioni di sostegno al reddito (Cig, Naspi ecc.).

Gli importi, fermi dal 2015, sono modificati per effetto dell'aumento dell'indice del costo della vita pari all'1,10%.

Trattamenti di integrazione salariale

Nella tabella sono riportati gli importi lordi e al netto della riduzione del 5,84% relativamente alle due fasce di retribuzione lorda mensile (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive).

Trattamenti di integrazione salariale		
Retribuzione (euro)	Importo lordo	Importo netto
Fino a 2.125,36	982,40	925,03
Oltre 2.125,36	1.180,76	1.111,80

Settore edile (intemperie stagionali)		
Retribuzione (euro)	Importo lordo	Importo netto
Fino a 2.125,36	1.178,88	1.110,03
Oltre 2.125,36	1.416,91	1.334,16

Indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll

Nella tabella sono indicati: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità e l'importo massimo mensile delle stesse.

	Naspi
importo massimo mensile (retribuzione di riferimento € 1.208,15)	€ 1.314,30

Indennità di disoccupazione agricola

Gli importi dell'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2017, sono

indicati in tabella trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Tali importi, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, sono pari ad euro **1.167,91** (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro **971,71** (quanto al massimale più basso).

Retribuzione (euro)	Importo lordo
Fino a 2.125,36	971,71
Oltre 2.125,36	1.167,91

2) DIETROFRONT SULL'INVIO PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI PER LE AZIENDE DA 15 A 35 DIPENDENTI

Per chiarezza sul tema, in riferimento a quanto comunicato con ns. Circolare n. 3/2018, informiamo che **il Ministero del Lavoro sul sito cliclavoro ha eliminato l'avviso 24 gennaio 2018, modificando quindi il precedente orientamento** con il quale aveva reso noto che l'obbligo di inviare il prospetto informativo per i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti sussisteva anche in assenza di nuove assunzioni o cessazioni entro il 31 dicembre 2017.

Il mutato orientamento del ministero è, presumibilmente, dovuto al fatto che l'avviso in parola appariva in contrasto con la vigente normativa, secondo la quale per il prospetto informativo rileva la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, sulla quale non incide evidentemente la modifica normativa che decorre dal 1 gennaio del 2018.

Lo stesso Ministero, oltre ad eliminare l'avviso, ha anche aggiornato le proprie FAQ precisando che la trasmissione del prospetto relativo al 2017 entro il 31 gennaio non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale "tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva", cosicché l'omesso invio non potrà essere sanzionato.

A prescindere dall'invio del prospetto, che **comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento**, il Ministero del lavoro ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni, così come precisato nella nota del 28 marzo 2017.

Di seguito riportiamo il testo della FAQ

9. Data l'abrogazione dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018?

Così come chiarito con la nota prot. n. 454 del 23 gennaio 2017 (pur riferita all'insorgenza degli obblighi originariamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017, poi rinviata di 12 mesi con la conversione del DL n. 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.), la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale "tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva", cosicché l'omesso invio non potrà essere sanzionato. A prescindere dall'invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, si ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni, così come precisato nella nota del 28 marzo 2017.